TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 32-ter

Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile

Versione in vigore dal 25 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 102

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	II — Banche
Capo	V — Banche cooperative
Sezione	I — Banche popolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-32-ter-criteri-di-valutazione-delle-azioni-in-caso-di-rimborso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it